Convegno promosso e organizzato da:

ordine degli architetti
pianificatori, paesaggisti
e conservatori della provincia
di monza e della brianza

fondazione

ordine degli architetti
pianificatori, paesaggisti
e conservatori della provincia
di monza e della brianza

Fondazione dell'Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Monza e della Brianza
Via B. Zucchi n. 25 – Monza (MB) - Tel. 039-2307447 / Fax. 039-2326095
e-mail: fondazione.ordine@ordinearchitetti.mb.it

Co.Me.T.A. Group
div. del LABORATORIO DI ACUSTICA APPLICATA DI MARIO NOVO
Via Volta n. 19/21 - 21047 SARONNO (VA)
RECAPITO POSTALE: 20812 LIMBIATE - Via 2 Giugno 13
Tel. 02.99054495 - Fax 02.99482199 - WEBSITE: www.acustica.it - E-mail: cometa@acustica.it

Acustica ed edilizia: aspetti tecnici e legali.

Aggiornamento sulle tecniche di esposizione dei dati nelle consulenze legali in tema di rumore

MONZA 06.10.2014

Via Lario 15 - Ordine Commercialisti di Monza e Brianza

LA CONFORMITÁ DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Percezione del rumore in ambienti abitativi

Contenzioso civile per mancanza di requisiti acustici degli immobili: aspetti tecnici e legali

NEL MONDO REALE
Suono o rumore ???

TUTTO E’ SOGGETTIVO

LA SOGGETTIVITA'

Per Voi è suono, per me è rumore o viceversa….perchè?

Suono

Rumore

LA RISPOSTA E' SOGGETTIVA

LA SOGGETTIVITA'

PROVERBIO

Il mugnaio si desta se la macina si ferma

Rumore = OK

SILENZIO = ALLARME

LA RISPOSTA E' SOGGETTIVA

SUONO O RUMORE: SI USANO GLI STESSI DESCRITTORI

SUONO O RUMORE: SI PROPAGANO ALLO STESSO MODO

SUONO O RUMORE: SI MISURANO CON GLI STESSI STRUMENTI

PERCHE' OCCUPARSI DI ACUSTICA ???

- **PERCHE' OGNI VIBRAZIONE PROVOCA UN SUONO**
- **PERCHE' OGNI MANIFESTAZIONE UMANA PROVOCA UN SUONO**
- **PERCHE' OGNI SUONO CONDIZIONA ED E' CONDIZIONATO DALL'AMBIENTE**
- **PERCHE' OGNI SUONO PUO' ESSERE SENTITO IN MODO DIVERSO**
- **PERCHE' LA «LEGGE» IMPONE LA**

TUTELA DAL RUMORE

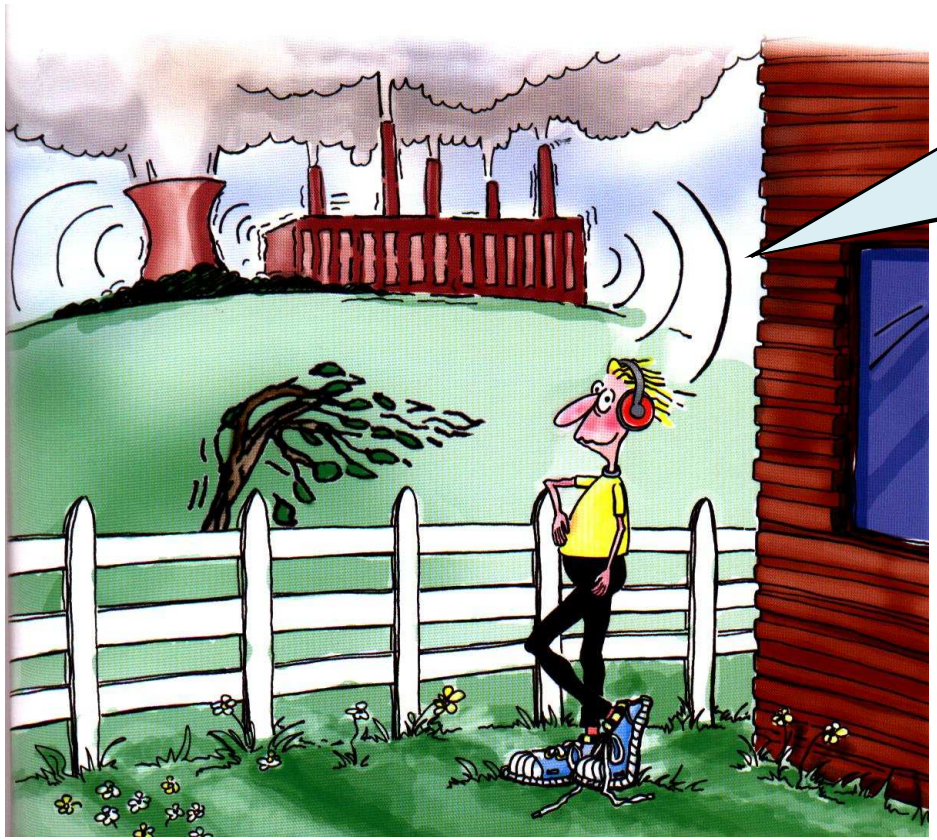

Inquina o non inquina?

.....

MA SARA' TOLLERABILE?

La legge di riferimento

LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO

LEGGE 26 OTTOBRE 1995 N° 447

Su

Supplemento ordinario n 125 alla

G.U. n° 254 del 30 ottobre 1995

In vigore dal 30.12.1995

- **DMA 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo" in GU n. 52 del 4/3/97;**
- **DMA 31/10/97 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale" in GU n. 267 del 15/11/97;**
- ❖ **DPCM 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" in GU n. 297 del 22/12/97; (CON LE DEBITE RISERVE LEGATE ALLE SUCCESSIVE DISPOSIZIONI)**
- **DPR 11/12/97 n. 496 "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili" in GU n. 20 del 26/1/97;**
- **DPR 8/11/1998 n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario" in G.U. n. 2 del 4/1/1999;**

- **DPCM 16/4/1999 n°215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi” in G.U. n. 152 del 2/7/99.**
- **Decreto 20/5/1999 “Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico” in G.U. del 24/9/1999.**
- **Decreto del Presidente della Repubblica 03.04.2001 n°304 “Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell’art 11 della legge 26.11.1995 n°447” in G .U. n° 172 – 26/07/200.**
- **Decreto del presidente della Repubblica 30.03.2004 n° 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’art 11 della legge 26 ottobre 1995 n°447”**

- **DPCM 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" in GU n. 280 del 1/12/97;**

- **DMA 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" in GU n. 76 del 1/4/98;**

INQUINAMENTO ACUSTICO

D.P.C.M. 14 novembre 1997

Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

- valori **limite di emissione**
- valori **limite di immissione**
- valori di **attenzione**
- valori di **qualità**

I valori limite sono riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio.

CLASSE I - aree particolarmente protette (aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.)

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale (aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali)

CLASSE III - aree di tipo misto (aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici)

CLASSE IV - aree di intensa attività umana (aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie)

CLASSE V - aree prevalentemente industriali (aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni)

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali (aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi)

DPCM 14/11/1997 (Tab. A: classi acustiche)

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

DPCM 14/11/1997 (Tab. A: classi acustiche)

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali

DPCM 14/11/1997 (Tab. A: classi acustiche)

CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

DPCM 14/11/1997 (Tab. A: classi acustiche)

CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie

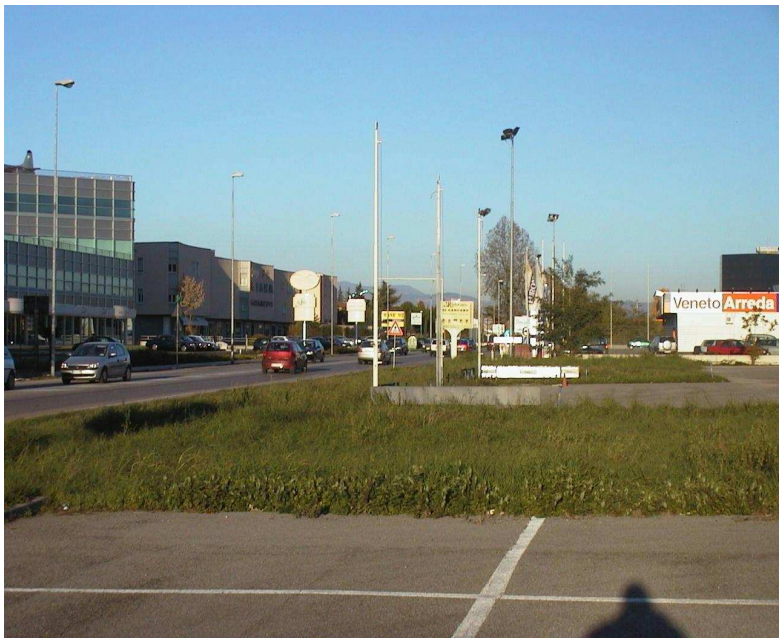

DPCM 14/11/1997 (Tab. A: classi acustiche)

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni;

DPCM 14/11/1997 (Tab. A: classi acustiche)

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

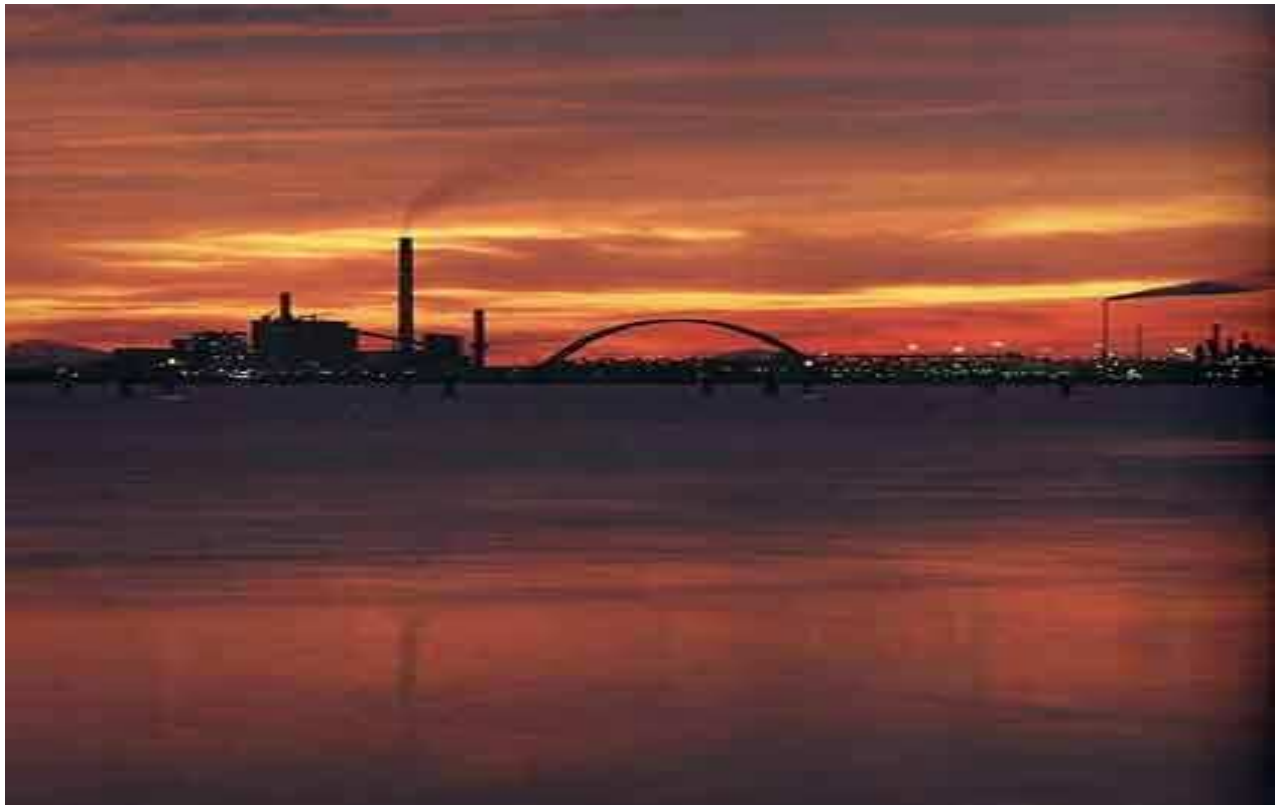

Art. 2.

Valori limite di emissione

1. I valori limite di emissione, definiti all'art. 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili.

2. I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono quelli indicati nella tabella B allegata al presente decreto, fino all'emanazione della specifica norma UNI che sarà adottata con le stesse procedure del presente decreto, e si applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti, secondo la rispettiva classificazione in zone.

Art. 2. segue

Valori limite di emissione

3. I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

4. I valori limite di emissione del rumore delle sorgenti sonore mobili di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono altresì regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.

Tab. B:Valori limite assoluti di emissione

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (6-22) LAeq	notturno (22-6) LAeq
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree ad intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Art. 3.

Valori limite assoluti di immissione

1. I valori limite assoluti di immissione come definiti all'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti sono quelli indicati nella tabella C allegata al presente decreto.

2. Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art. 11, comma 1, legge 26 ottobre 1995, n. 447, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

Art. 3. segue

Valori limite assoluti di immissione

3. All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate al precedente comma 2, devono rispettare i limiti di cui alla tabella B allegata al presente decreto. Le sorgenti sonore diverse da quelle di cui al precedente comma 2, devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, secondo la classificazione che a quella fascia viene assegnata.

Tab. C: Valori limite assoluti di immissione

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (6-22) LAeq	notturno (22-6) LAeq
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree ad intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

MODALITA' DI MISURA - ALL. B: NORME TECNICHE PER L'ESECUZIONE DELLE MISURE (Ambiente esterno)

Microfono montato su apposito sostegno

Microfono per campo libero o per campo diffuso

Osservare attentamente la posizione del microfono in rapporto al sito di misura e alla ipotetica o reale posizione del recettore

Le misure devono essere eseguite in assenza di precipitazioni (pioggia, neve, nebbia) e con vento di velocità inferiore a 0.5 m/s

La misura deve essere rappresentativa del tempo di riferimento T_R diurno (6-22) e/o notturno (22-6)

Il valore misurato sarà quindi un LAeqT_R

LAeq T_R con ⇒ Integrazione continua

LAeq T_R con ⇒ Campionamento

Allegato B: modalità di misura (5)

<u>In ambiente abitativo</u> la misura è finalizzata a determinare il contributo acustico di una sorgente specifica.

Si rileva il livello sonoro del rumore ambientale (L_A), con sorgente attiva, e il livello sonoro del rumore residuo (L_R), in assenza di sorgente.

I valori misurati/corretti vanno rapportati ai rispettivi valori di riferimento.

E' significativo rilevare che non si parla di "**abitazione**", che presuppone una specifica ed unica destinazione soggettivamente determinata, ma di ambiente abitativo che prescinde dall'uso purché destinato al permanere di persone.

Allegato B: modalità di misura in interno

Microfono montato su apposito sostegno

Microfono a 1,5 m dal pavimento e a almeno 1,0 m da pareti riflettenti

Assenza di precipitazioni e con vento di velocità inferiore a 5 m/s

Le misure devono essere seguite sia a finestre aperte sia chiuse

Sarà considerata la condizione più critica

FINESTRE APERTE

→ a 1,0 m dalla finestra

Verificare la eventuale presenza di onde stazionarie

FINESTRE CHIUSE

→ nel punto in cui si rileva livello sonoro maggiore

Allegato B: modalità di misura (7)

TECNICA DI MISURA: NON PROPRIO CORRETTA

TECNICO COMPETENTE????

IL MICROFONO DEVE ESSERE ORIENTATO VERSO LA SORGENTE: PERCHE' LA FINESTRA E' APERTA?

TUTTO COME SI LEGGE IN DM 16.03.98 :

- IL MICROFONO DEVE ESSERE MONTATO SU APPOSITO SOSTEGNO = BRACCIO
- GLI OPERATORI DEVONO PORSI A DISTANZA NON INFERIORE A 3 m DAL MICROFONO

Il descrittore LAeq

Il descrittore da impiegare per la rappresentazione dei livelli emessi e immessi quindi misurati sia in ambiente esterno sia in ambiente interno con riferimento a:

Rumore ambientale

Rumore residuo

è il Livello continuo equivalente pesato A - LAeq

definito come "Livello sonoro stazionario che, nell'intervallo di tempo considerato, ha lo stesso contenuto energetico del fenomeno variabile nel tempo"

COME DESCRIVERE UN FENOMENO SONORO
L'INTEGRAZIONE LINEARE

INTEGRAZIONE CONTINUA NEL TEMPO

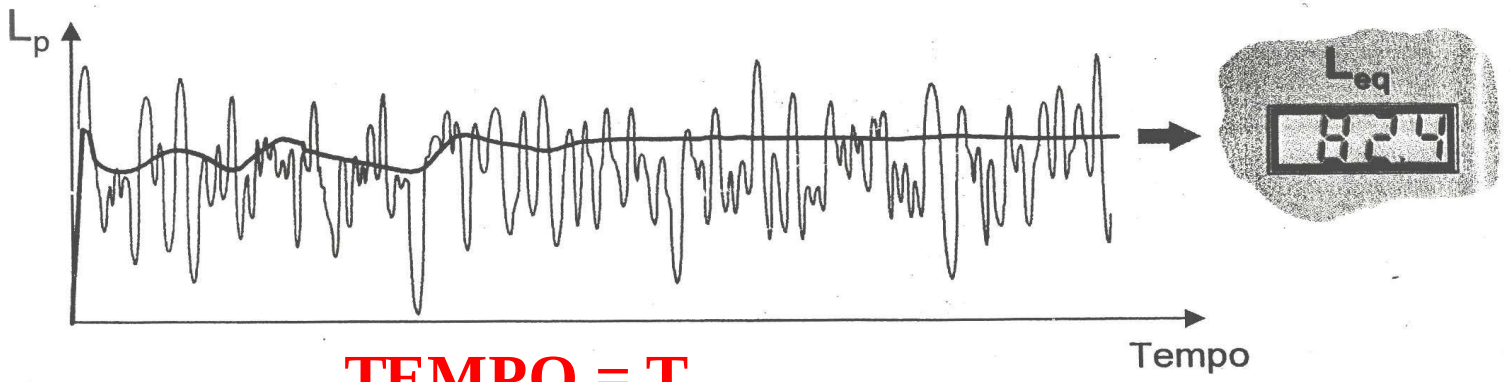

TEMPO = T_R

Rilievo continuo dalle:
06.00 alle 22.00 e dalle 22.00 alle 06

COME DESCRIVERE UN FENOMENO SONORO
L'INTEGRAZIONE LINEARE

$$L_{eq} = 10 \log_{10} \frac{1}{T} \int_0^T \left(\frac{p(t)}{p_0} \right)^2 dt$$

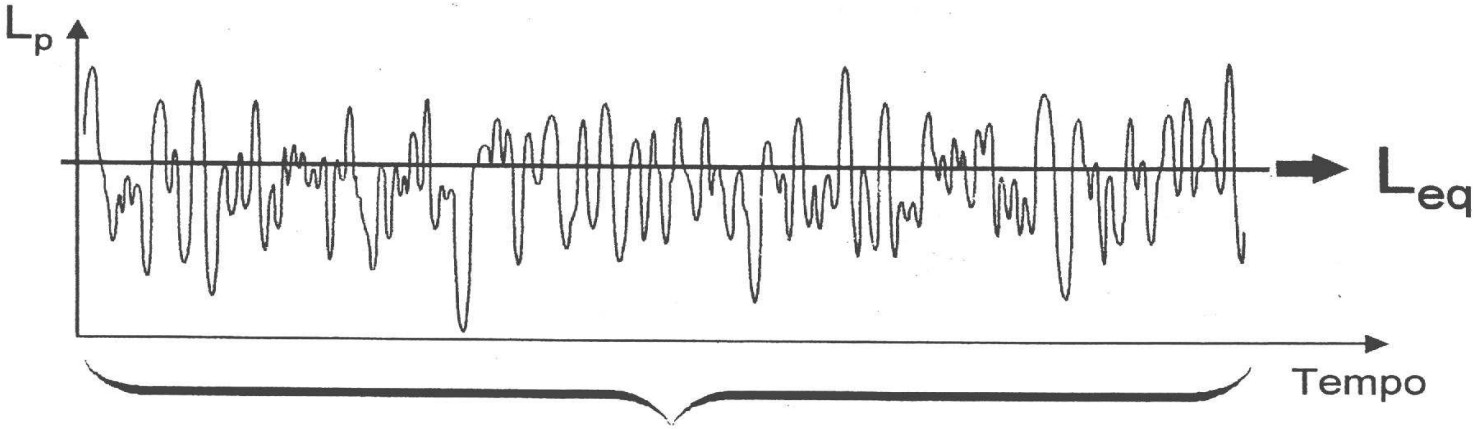

TEMPO = T_M

Valori limite differenziali di immissione

Valori misurati all'interno degli **AMBIENTI ABITATIVI**

(*ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane*)

Limite differenziale = Livello **AMBIENTALE** - Livello **RESIDUO**

RUMORE AMBIENTALE (L_A): livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo.

RUMORE RESIDUO (L_R): livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante

Limite differenziale **diurno** (06-22) ≤ **5** dB(A)

Limite differenziale **notturno** (22-06) ≤ **3** dB(A)

Casi in cui NON si applica il limite differenziale

I limiti differenziali **non si applicano** nei seguenti casi, poiché **ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile**:

- se il livello di *rumore ambientale* misurato a **finestre aperte**

  durante il periodo **diurno < 50 dB(A)**

  durante il periodo **notturno < 40 dB(A)**

- se il livello di *rumore ambientale* misurato a **finestre chiuse**

  durante il periodo **diurno < 35 dB(A)**

  durante il periodo **notturno < 25 dB(A)**

VALORE DI TRASCURABILITA'

	LIMITE ASSOLUTO		LIMITE DIFFERENZIALE	
	06.00-22.00	22.00-06.00	06.00-22.00	22.00-06.00
FINESTRE APERTE	≥ 50	≥ 40	5	3
FINESTRE CHIUSE	≥ 35	≥ 25	5	3

Limite di immissione differenziale

POSTAZIONE DI MISURA INTERNA AMBIENTE ABITATIVO

L_A = rumore ambientale

L_R = rumore residuo

- Passa parola

IL CONTROLLO DEL RUMORE E INQUINAMENTO LE AZIONI LEGALI

IL CRITERIO GIURISPRUDENZIALE DELLA NORMALE TOLLERABILITA' CON RIFERIMENTO ALL'ART 844 C.C.

Per **costante giurisprudenza** il criterio della tollerabilità si basa sul **criterio comparativo** che vuole la situazione di immissione promanata dalla sorgente fissa confrontata con la situazione in assenza della sorgente giudicata disturbante e fissa il limite da non superare nell'incremento di **3 dBA del valore del rumore di fondo**

IN PRINCIPIO C'ERA

Art 844 C.C.: IMMISSIONI (VERS. 1942)

1. Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

2. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.

L'ORIGINE DEL CRITERIO

SI NARRA CHE IL CRITERIO NASCA DALLA RICHIESTA DI UN GIUDICE AD UN AMICO TECNICO CHE ALL'EPOCA SI OCCUPAVA DI ACUSTICA, PER AVERE UN INDIRIZZO PRATICO PER RISOLVERE UNA QUESTIONE DELLA TOLLERABILITA' DELLA IMMISSIONE DI RUMORE …

SI NARRA CHE QUEL TECNICO RISPONDESSE AL GIUDICE DICENDOGLI DI APPLICARE + 3 dB RISPETTO AL RUMORE MISURATO SENZA SORGENTE PER CONSENTIRE ALLA SORGENTE DI FARE LO STESSO RUMORE CHE FACEVANO TUTTE LE ALTRE SORGENTI INSIEME

Art 844 C.C.: IMMISSIONI (ORIGINALE VERS. 1942)

E' IL GIUDICE CHE FA LA NORMA .....

IN SINTESI LA NORMA DECISA DAI GIUDICI E' →

1 - Avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

RILEVARE IL DATO DEL RUMORE DELL'AMBIENTE SENZA LA SORGENTE

2 - Deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà.

Può tener conto della priorità di un determinato uso.

ALLA SORGENTE E' CONSENTITO FARE TANTO RUMORE QUANTO IL RUMORE DELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE

DALLE PRIME DECISIONI

(SE NON PROPRIO LE PRIMISSIME)

EMERGONO I PUNTI FONDANTI DEL CRITERIO GIURISPRUDENZIALE COMPARATIVO

“Posto che per valutare il limite di tollerabilità delle immissioni sonore occorre tener conto della RUMOROSITA' DI FONDO della zona in relazione alla reattività dell'uomo medio, rettamente il giudice di merito ritiene ***eccedenti il limite NORMALE le immissioni che superano di 3 DECIBEL la rumorosità di fondo****".*

(Cassazione Sez. 2, 06/01/1978 n° 38 su Foro It. 1978).

"Il limite della normale tollerabilità delle immissioni ha carattere ***NON ASSOLUTO, MA RELATIVO****, nel senso che deve essere fissato con riguardo al caso concreto, tenendo conto delle condizioni naturali e sociali dei luoghi, delle attività normalmente svolte, del sistema di vita e delle abitudini delle popolazioni e, con particolare riguardo alle immissioni sonore, occorre fare riferimento alla cosiddetta RUMOROSITA' DI FONDO DELLA ZONA,* ***e cioè a quel complesso di suoni di origine varia e spesso non identificabili, continui e caratteristici del luogo****, sui quali s'innestano di volta in volta rumori più intensi prodotti da voci, veicoli ecc..*

Il relativo apprezzamento, risolvendosi in un'indagine di fatto, é demandato al giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità se correttamente motivato e immune da vizi logici e giuridici".

(Cassazione Sez. 2, 4/12/1978 n° 5695 su Giust. Civ. 1979).

I Giudici avevano già da tempo posto l'attenzione

"sul rumore del traffico che non va confuso con il rumore di fondo".

(Cassazione n° 1796 del 19/5/1976 su Foro It. 1976).

QUESTO è richiamo al Tecnico: in ogni momento dell'indagine fonometrica, sia nel momento in cui assume i dati del rumore di fondo, sia quando assume i dati del rumore da attribuire alla sorgente specifica DEVE ESSERE VIGILE ED ATTENTO.

Pertanto aggiungiamo noi:

"sul rumore del traffico che non va confuso con il rumore da attribuire alla sorgente".

"...Ma la risposta prima data e le affermazioni in via generale prima rese circa il carattere garantistico della tutela vanno ribadite, ove si consideri che, a ben vedere, neppure all'autorità che operi a tutela specifica della sanità pubblica é dato il potere di sacrificare o comprimere la salute dei privati."

(Cassazione Sez. Unite Civili n°5172 6/10/1979).

LA CRITICA DI FONDO ALL' APPLICAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA TOLLERABILITA' CON RIFERIMENTO A LIMITI ASSOLUTI

RICHIAMO ALLA TUTELA DELLA SALUTE COSTITUZIONALMENTE SANCITO

NOVITA' ??!!??

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 febbraio 2009

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DAL 28.02.2009 .....

Con la **Legge 27.02.2009 n°13** pubblicata in GU (serie Generale) n° 49 del 28.02.2009 – ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008 n° 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente***, il parlamento **PROVA** a regolamentare l'applicazione dell'art. 844. C.C.

Legge 27.02.2009 n°13

Art. 6-ter. – (Normale tollerabilità delle immissioni acustiche). - 1. Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.

POTEVA SORGERE IL DUBBIO CHE L'UNICO RIFERIMENTO ANCHE PER LA TOLLERABILITA' IN SEDE CIVILE FOSSERO LE DISPOSIZIONI IN TEMA DI INQUINAMENTO

MA .....

CON SENTENZA A **SEZIONI UNITE** LA SUPERENA CORTE DI CASSAZIONE HA STABILITO CHE:

2013-02-27 C.C. CIV. SEZ. U. N.4848-13

La Corte territoriale ha affermato che il giudice di primo grado aveva basato la propria pronuncia su di uno scrupoloso accertamento peritale che aveva consentito di rilevare delle immissioni che superavano notevolmente il limite comunemente accettato dei 3 decibel sul rumore di fondo; ha aggiunto che tale accertamento era avvenuto in momenti diversi e senza preavviso delle parti, in modo quindi da ritenerlo sufficientemente obiettivo; il giudice di appello ha quindi confermato il superamento della normale tollerabilità dei rumori provenienti dal parco giochi in questione; orbene la sentenza impugnata, avendo chiaramente valorizzato le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata ed avendo quindi indicato esaurientemente le fonti del proprio

convincimento, ha dato luogo ad un accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, come tale incensurabile in questa sede; in effetti l'accertamento peritale cui la sentenza impugnata ha aderito ha avuto riguardo a valutare il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non in senso assoluto, ma relativamente alla situazione ambientale della zona oggetto delle lamentate immissioni senza prescindere dalla valutazione della rumorosità di fondo, ossia della fascia rumorosa costante sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (vedi in tal senso Cass. 5-8-2011 n. 17051), cosicché è stato applicato correttamente il cosiddetto criterio comparativo.

IN ALTRI TERMINI SI DEVE RIBADIRE CHE E' FINITA (SE MAI FOSSE INIZIATA) LA POSSIBILITA' DI APPLICARE IL DPCM 14.11.97 ED IL DMA 16.03.98 NELLA VALUTAZIONE DEL DISTURBO IN SEDE DI PROCESSO CIVILE

LA Legge 27.02.2009 n°13 PERDE DI EFFICACIA APPLICATIVA

NELL'INTERESSE DEL CITTADINO SI DEVE OPERARE COSI' .....

CRITERI DI VALUTAZIONE

IN AMBITO PENALE ED AMMINISTRATIVO PER LA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI INQUINAMENTO DA RUMORE

IN AMBITO CIVILE, CONTESTO PRIVATISTICO PER LA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI NORMALE TOLLERABILITA' DEL RUMORE

AMBITI DIVERSI E PARALLELI

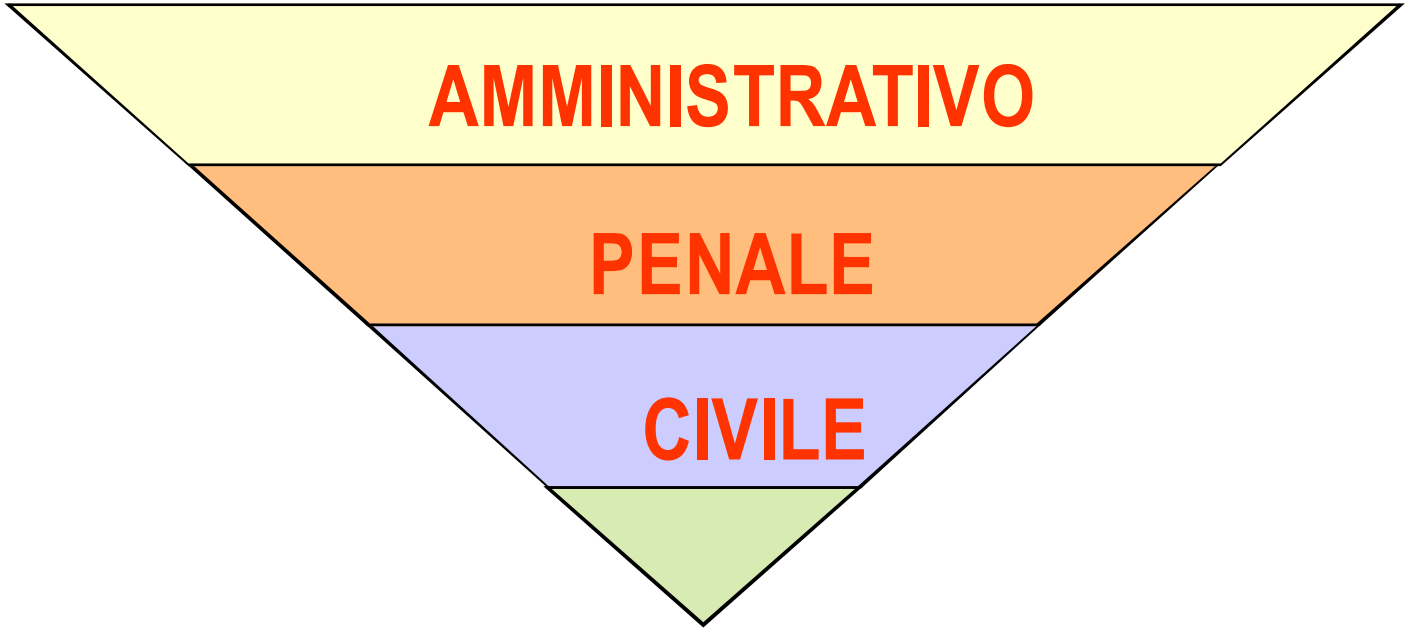

CONVERGENTI PER LA TUTELA DEL CITTADINO

PASSA PAROLA

LE PRIME CONCLUSIONI

Ci si attende che la relazione del CTU contenga il riferimento a:

- Descrizione ed individuazione della specifica sorgente

- Individuazione della disposizione nazionale o locale che regolamenta l'attività della specifica sorgente.

In presenza di tipologia di "specifica sorgente"

* valutazione della immissione e/o emissione in base ai dettati della disposizione nazionale e locale che regolamenta l'attività di emissione della specifica sorgente

* valutazione della normale tollerabilità in base al criterio giurisprudenziale – incremento di 3 dB sul rumore di fondo.

* valutazione della applicabilità del limite assoluto e/o differenziale ove applicabile in base ai dettati della disposizione nazionale e locale che regolamenta l'attività di emissione della specifica sorgente

In assenza di tipologia di “specifica sorgente”

* valutazione della normale tollerabilità in base al criterio giurisprudenziale – incremento di 3 dB sul rumore di fondo.

* valutazione della applicabilità del limite assoluto e/o differenziale ove applicabile in base ai dettati della disposizione nazionale e locale che regolamenta l’attività di emissione della sorgente specifica (DPCM 14.11.97)

Per comprendere le decisioni dei Giudici bisogna rifarsi agli

atti introduttivi delle vertenze.

Non sempre l'atto introduttivo, cioè la domanda dell'attore o del ricorrente, coglie nel segno.

Quale è la situazione effettiva che genera questa conflittualità?

Gli aspetti sono complessi, e quasi mai si risolvono con poche scaramucce giudiziali.

E' bene analizzare le procedure da seguire e le conseguenti azioni che possono avere implicazioni in ambito civile penale e pubblicistico.

IL PUNTO FERMO

Sarà il Giudice a valutare la congruità applicativa di questo o quel criterio, riportato nell'elaborato del CTU, svolgendo tutti i contemperamenti facoltativi ed obbligatori che restano in capo al proprio ruolo, proprio nell'ottica applicativa dell'art 844 C.C. di cui il Giudice è e resta destinatario.

Il RUMORE negli ambienti abitativi

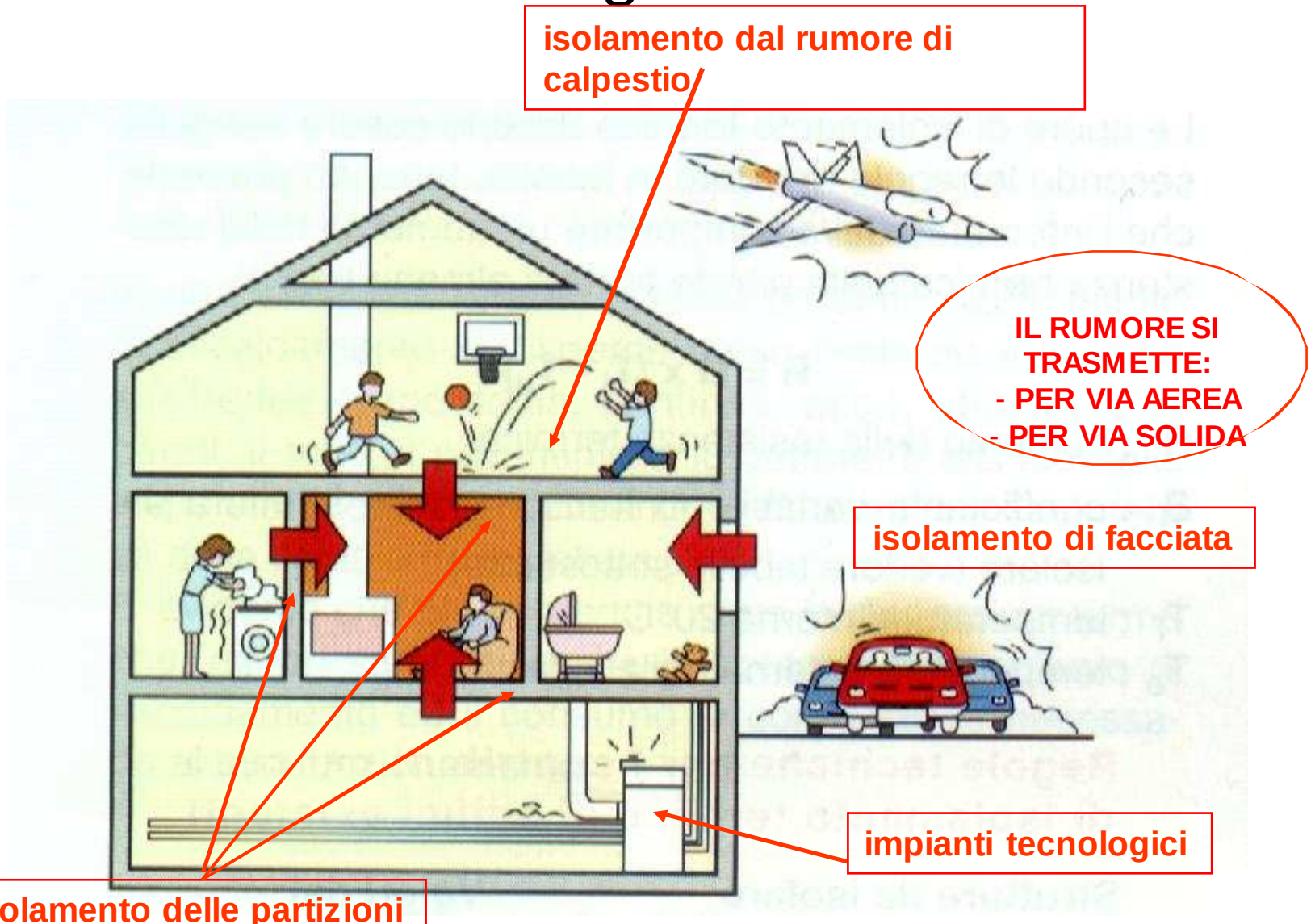

IL DPCM 5/12/1997

REQUISITI ACUSTICI PASSIVI

DEGLI EDIFICI

GAZZETTA UFFICIALE N° 297 DEL 22/12/1997

Classificazione degli edifici

Tabella A

- categoria A : edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B : edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C : edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D : edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E : edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F : edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G : edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Valori di riferimento

Tabella B

Categorie di cui alla tab. A	Parametri				
	R'_w (*)	$D_{2m,nT,w}$	$L'_{n,w}$	L_{ASmax}	L_{Aeq} (**)
1. D	55	45	58	35	25
2. A, C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B, F, G	50	42	55	35	35

(*) Elementi di separazione tra distinte unità immobiliari

(**) Valori riportati nel testo del decreto

Servizi a funzionamento continuo → L_{Aeq} : impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamento

Servizi a funzionamento discontinuo → L_{ASmax}: ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria

Indice di valutazione

Le grandezze acustiche di isolamento richieste dal DPCM 5 Dicembre 1997 sono espresse come Indice di valutazione.

Con Indice di valutazione si intende rappresentare la capacità prestazionale dell'elemento con un singolo numero il cui valore è individuato, per convenzione, alla frequenza di 500 Hz.

Nella realtà la capacità di isolamento acustico dell'elemento varia in funzione della frequenza: di norma l'isolamento è minore alle basse frequenze e maggiore alle alte frequenze.

PIU' IN DETTAGLIO ABBIAMO

Le norme tecniche di riferimento ??

IL TESTO DEL DECRETO E' INFARCITO DI ERRORI E DI RIFERIMENTI ERRATI.
CON SPIRITO COLLABORATIVO I TECNICI COMPENTENTI HANNO OPTATO PER UNA SCELTA DI BUON SENSO PER EVITARE IL BLOCCO DELL'APPLICAZIONE DEL DECRETO.
DERIVA LA TABELLA CHE SEGUE

D.P.C.M. 5 dicembre 1997

NORMATIVE CORRETTE A CUI RIFERIRE IL COLLAUDO

GRANDEZZE ed INDICI DI RIFERIMENTO

tempo di riverberazione	**T**	ISO 3382-1975 e successive (UNI EN 20354)
potere fonoisolante apparente di elementi diseparazione fra ambienti	**R'_W**	UNI EN ISO 140-4: 2000 UNI EN ISO 717-1: 2000
isolamento acustico standardizzato di facciata	**$D_{2m,nT,W}$**	UNI EN ISO 140-5:2000 UNI EN ISO 717-1: 2000
livello di rumore di calpestio di solai normalizzato	**$L_{n,W}$**	UNI EN ISO 140-7:2000 UNI EN ISO 717-2: 2000
livello massimo di pressione sonora, ponderata A, con costante di tempo slow	**L_{ASmax}**	Riportata nel testo
livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A.	**L_{Aeq}**	Riportata nel testo

Le norme tecniche di riferimento ??

EVIDENTEMENTE IL COORDINAMENTO E' MERCE RARA ANCHE IN SEDE DI NORMAZIONE INTERNAZIONALE PERCHE' IN FASE DI RIORDINO DELLA NORMATIVA CON LA FINALITA' DI DARE CHIAREZZA ALLA SUDDIVISIONE DELLE NORME RIFERITE ALLE PROVE DI LABORATORIO ED ALLE PROVE IN OPERA ATTIVANDO DIVERSA NUMERAZIONE ED IDENTIFICAZIONE, L'ENTE INTERNAZIONALE HA DI FATTO CASSATO DELLE NORME SENZA AVER PROVVEDUTO ALLA LORO SOSTITUZIONE.

COSI' LA NORMA UNI EN ISO 140-4:

Misure in opera dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edifici – Parte 1: Isolamento acustico aereo

viene sostituita dalla

NORMA UNI EN ISO 16238_1:

Misure in opera dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edifici – Parte 1: Isolamento acustico aereo

Nel testo della NORMA UNI EN ISO 16238_1 si legge:

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN ISO 16283-1 (edizione febbraio 2014).

La presente norma sostituisce la UNI EN ISO 140-14:2004, UNI EN ISO 140-4:2000, UNI EN ISO 140-5:2000, UNI EN ISO 140-7:2000.

L'ENTE NORMATORE INTERNAZIONALE E QUELLO NAZIONALE HANNO DI FATTO CASSATO LE NORME PER LE VERIFICHE DELL'ISOLAMENTO AL CALPESTIO E PER L'ISOLAMETO DI FACCIATA SENZA AVER PROVVEDUTO ALLA LORO SOSTITUZIONE.

BISOGNA ANCORA FAR RICORSO AL
BUON SENSO
ASSUMENDO A RIFERIMENTO L'ARTICOLATO DELLE NORME CHE CONSENTONO DI ESEGUIRE TUTTE LE VERIFICHE RICHIESTE DAL DECRETO.

CONVIENE ATTENERSI ANCORA ALLA SERIE DELLE NORME UNI EN ISO 140 INTEGRATE DALLA NORMA UNI EN ISO 140-14 CHE DA ISTRUZIONI SUI CASI PARTICOLARI.

RESTA OPERATIVA LA TABELLA CHE SEGUE

D.P.C.M. 5 dicembre 1997

NORMATIVE CORRETTE A CUI RIFERIRE IL COLLAUDO

GRANDEZZE ed INDICI DI RIFERIMENTO

tempo di riverberazione	**T**	ISO 3382-1975 e successive (UNI EN 20354)
potere fonoisolante apparente di elementi diseparazione fra ambienti	**R'_W**	UNI EN ISO 140-4: 2000 UNI EN ISO 140-14: 2000 UNI EN ISO 717-1: 2000
isolamento acustico standardizzato di facciata	**$D_{2m,nT,W}$**	UNI EN ISO 140-5:2000 UNI EN ISO 717-1: 2000
livello di rumore di calpestio di solai normalizzato	**$L_{n,W}$**	UNI EN ISO 140-7:2000 UNI EN ISO 140-14: 2000 UNI EN ISO 717-2: 2000
livello massimo di pressione sonora, ponderata A, con costante di tempo slow	**L_{ASmax}**	Riportata nel testo
livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A.	**L_{Aeq}**	Riportata nel testo

PER
BUON SENSO
E' BENE ASSUMERE A RIFERIMENTO L'ARTICOLATO DELLE NORME CHE CONSENTONO DI ESEGUIRE TUTTE LE VERIFICHE RICHIESTE DAL DECRETO.

LE NUOVE NORME PREVEDONO PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DEI LIVELLI CHE POSSONO DARE ESITI DIVERSI

IN CASO DI VERIFICHE SU PROVE GIA' ESEGUITE CONVIENE ATTENERSI ALLA PROCEDURA SEGUITA IN PRIMA

a) indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti R'_W

(UNI EN ISO 140-4: 2000 + UNI EN ISO 717-1: 2000)

che si ottiene dai valori ricavati in frequenza da misurazioni in opera della seguente grandezza:

$$R' = D + 10\log (S/A) \qquad (dB)$$

con

D = L1 – L2

L_1 livello medio di pressione sonora nell'ambiente emittente,

L_2 livello medio di pressione sonora nell'ambiente ricevente,

A area equivalente di assorbimento acustico dell'ambiente ricevente

S superficie dell'elemento di separazione.

Misura del potere fonoisolante apparente in opera (R') tra partizioni verticali di diverse unità immobiliari

UNI EN ISO 140-4 (dicembre 2000)

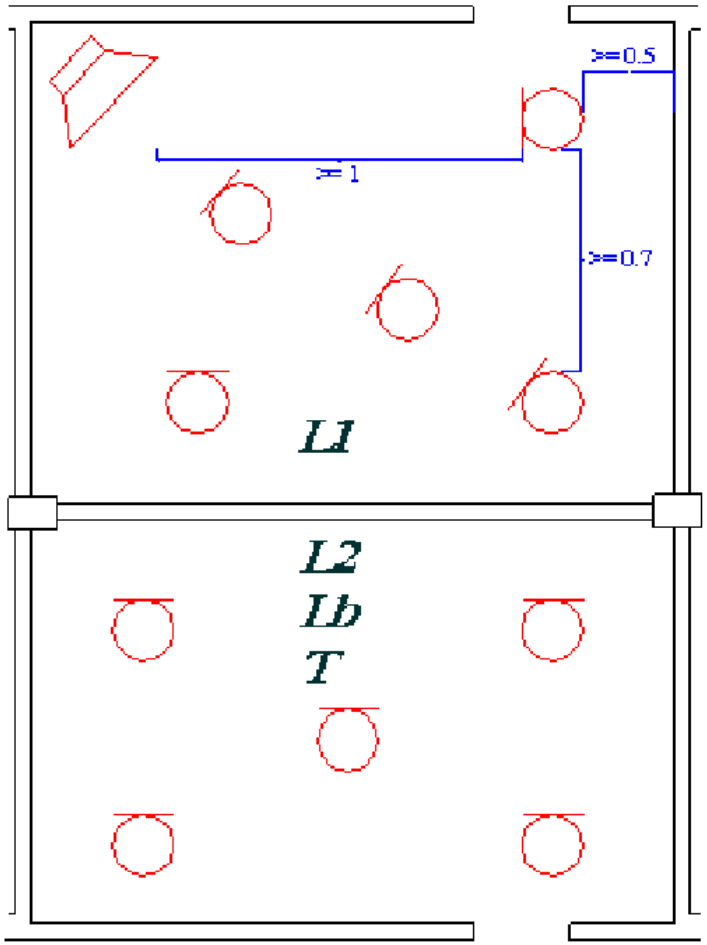

$$R' = L1 - L2 + 10 \log (S/A)$$

L2 = L2 – 1.3 dB

se L2 – Lb <= 6 dB

$$L2 = 10 \log (10^{(L2/10)} - 10^{(Lb/10)})$$

se 10 dB > L2 – Lb < 6 dB

$$A = 0.16 V / T$$

Misura del potere fonoisolante apparente in opera (R') tra partizioni orizzontali di diverse unità immobiliari

UNI EN ISO 140-4 (dicembre 2000)

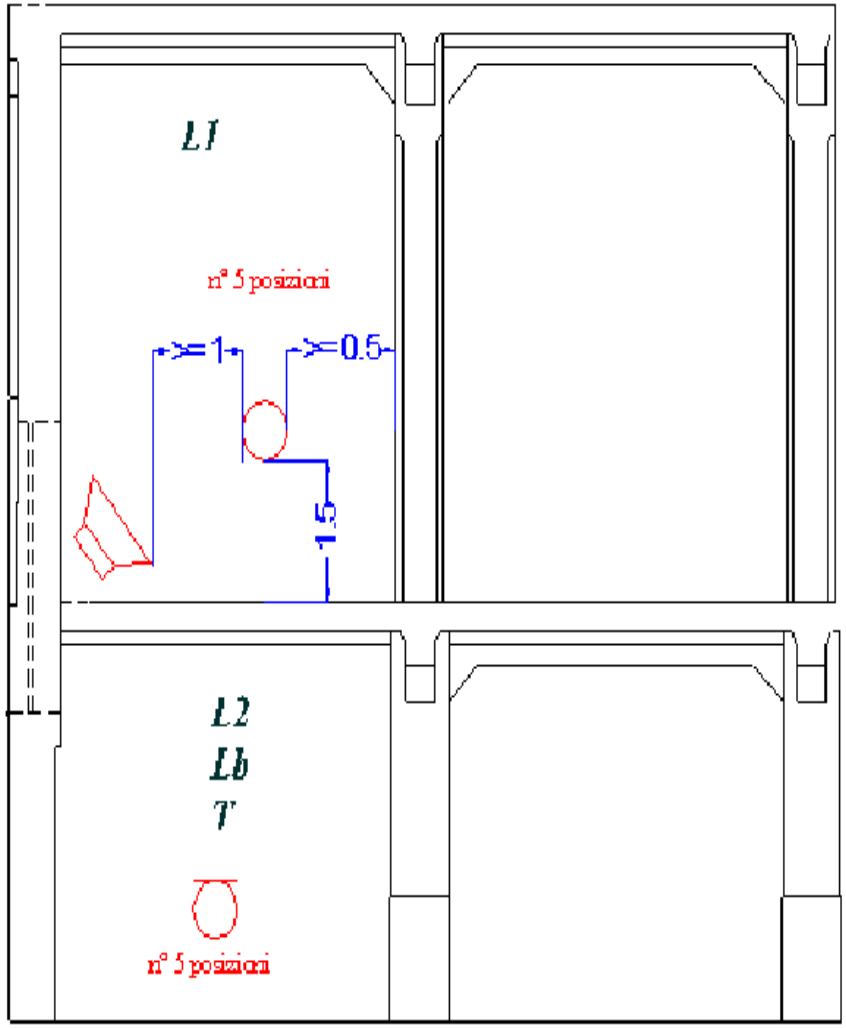

$$R' = L1 - L2 + 10 \log (S/A)$$

L2 = L2 – 1.3 dB
se L2 – Lb <= 6 dB

$$L2 = 10 \log (10^{(L2/10)} - 10^{(Lb/10)})$$

se 10 dB > L2 – Lb > 6 dB

A = 0.16 V / T

Lb = rumore di fondo

INDICE DI VALUTAZIONE (isolamento acustico per via aerea)
UNI EN ISO 717-1

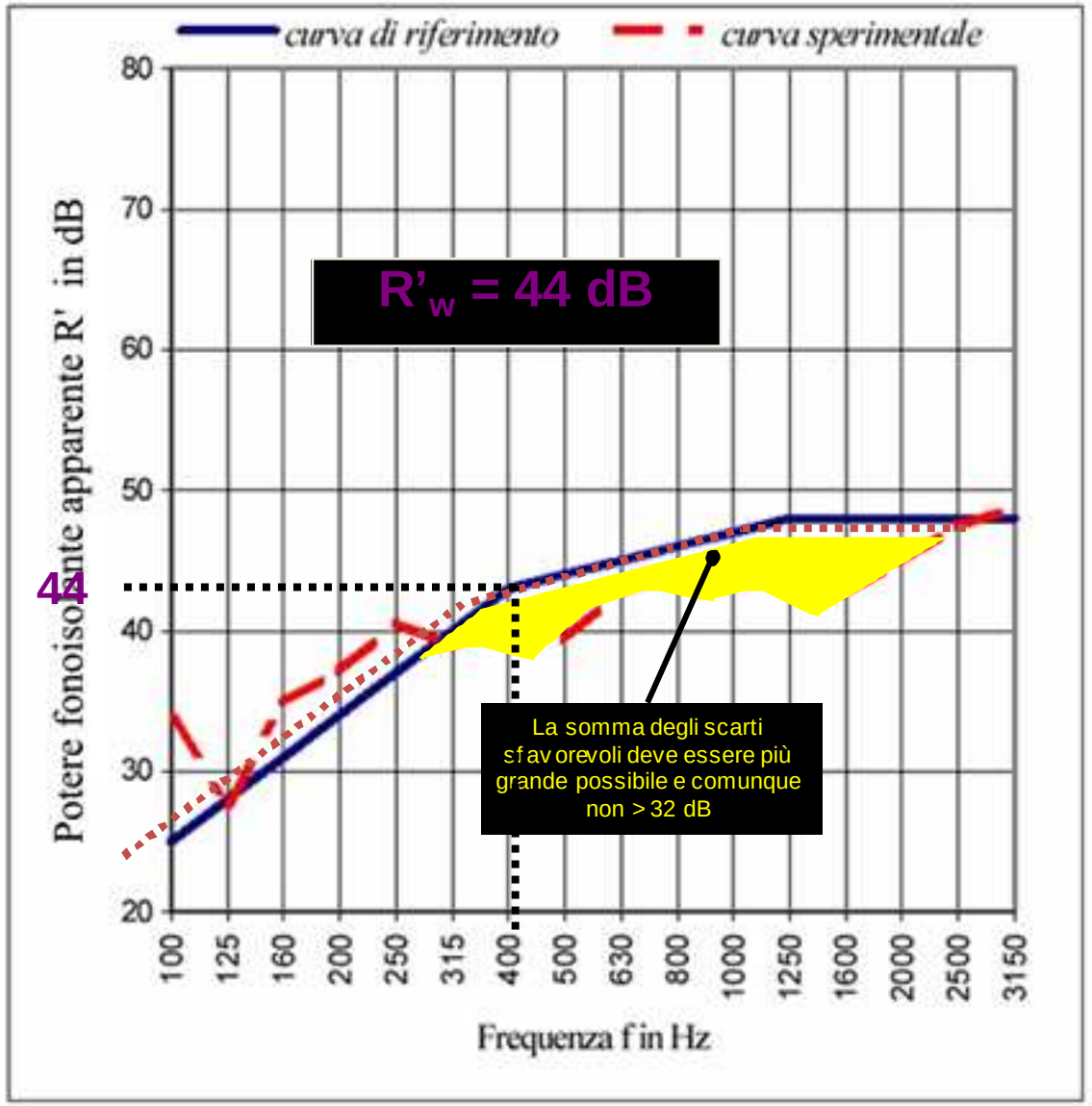

b) **Indice dell' isolamento acustico standardizzato di facciata**

$$D_{2m,n,T.W}$$

rispetto al tempo di riverberazione che si ottiene dai valori misurati per bande di frequenza della seguente grandezza:

$$D_{2m,n,T} = L_{1,2m} - L_2 + 10\log T/T_0 \quad (dB)$$

dove

$L_{1,2m}$ **è il livello medio di pressione sonora a 2 m di distanza dal fronte della facciata,**

L_2 **livello medio di pressione sonora nell'ambiente ricevente,**

T il tempo di riverberazione nell'ambiente ricevente

T_o **il tempo di riverberazione di riferimento (0,5 s).**

Misura dell'isolamento acustico standardizzato di facciata ($D_{2m,nT}$)
UNI EN ISO 140-5 (ottobre 2000)

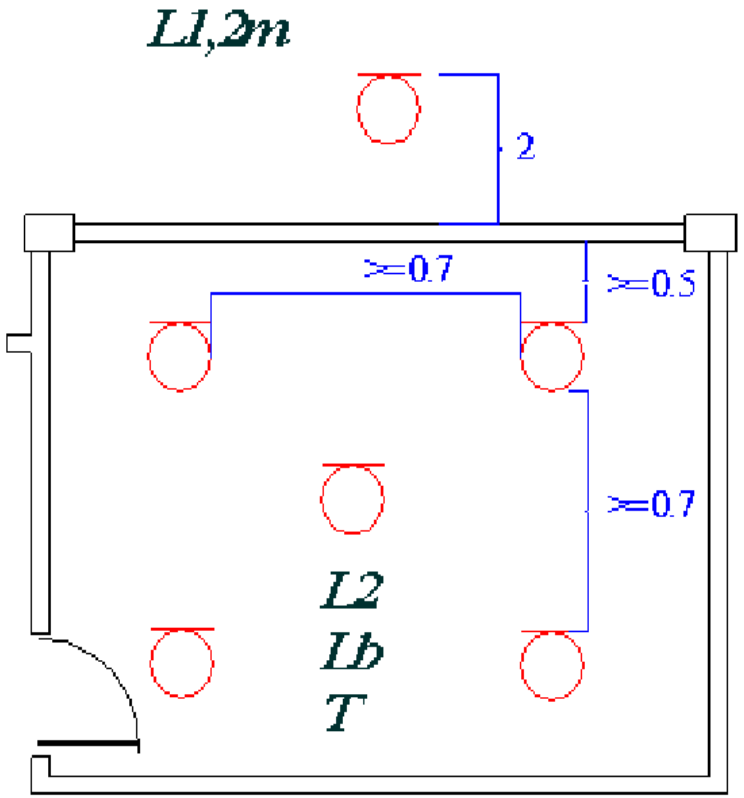

$$D_{2m,nT} = D_{2m} + 10 \log T / To$$

$$D_{2m} = L_{1,2m} - L2$$

$$L2 = 10 \log \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} 10^{\frac{Li}{10}} \right)$$

n = Volume / 10 (min = 5)

L2 = L2 – 1.3 dB
se L2 – Lb <= 6 dB
$L2 = 10 \log (10^{(L2/10)} - 10^{(Lb/10)})$
se 10 dB > L2 – Lb > 6 dB
Lb = rumore di fondo

figura 1 **Geometria del metodo con altoparlante**

Legenda

1 Normale alla facciata
2 Piano verticale
3 Piano orizzontale
4 Altoparlante

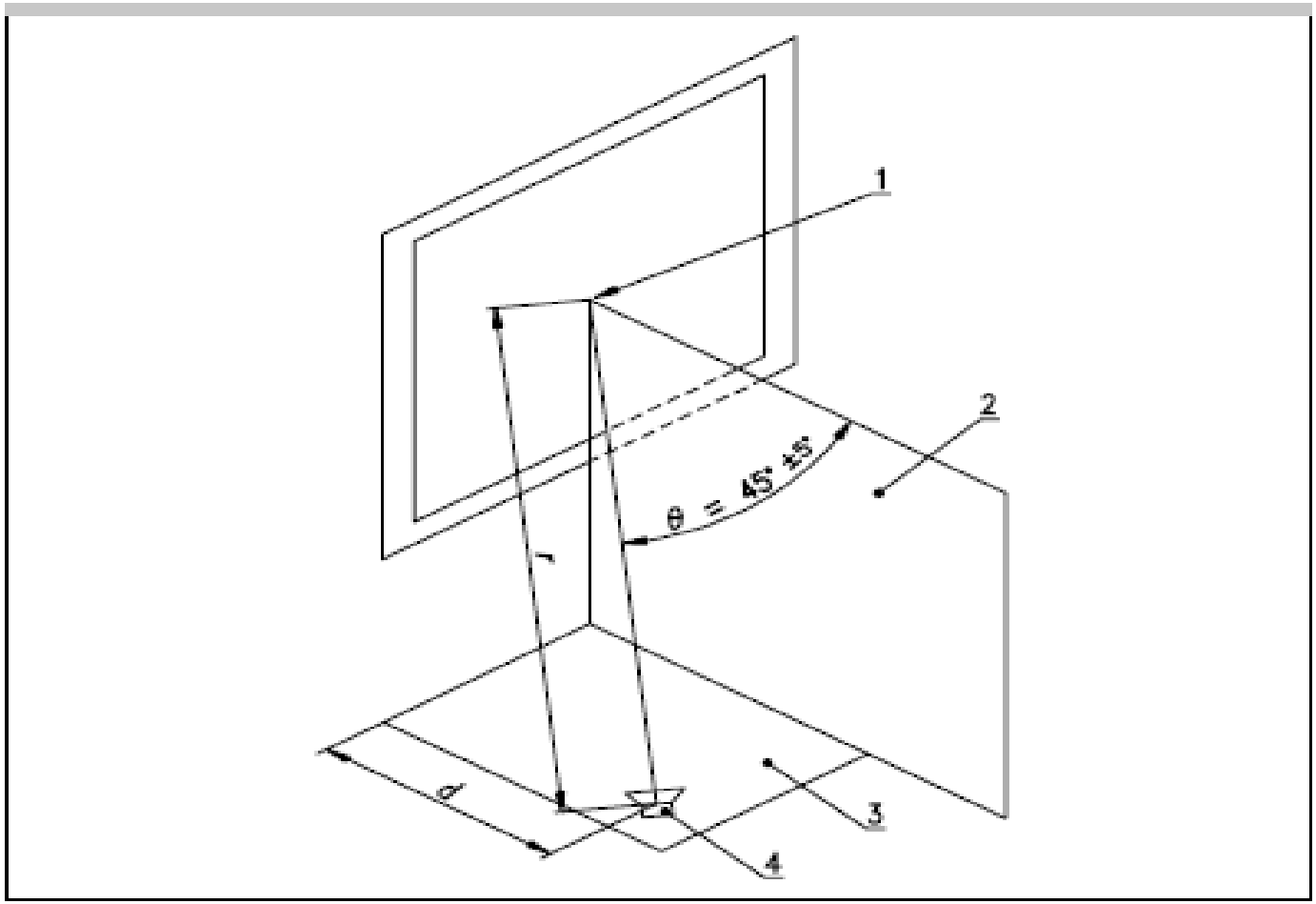

INDICE DI VALUTAZIONE
(isolamento acustico per via aerea) UNI EN ISO 717-1

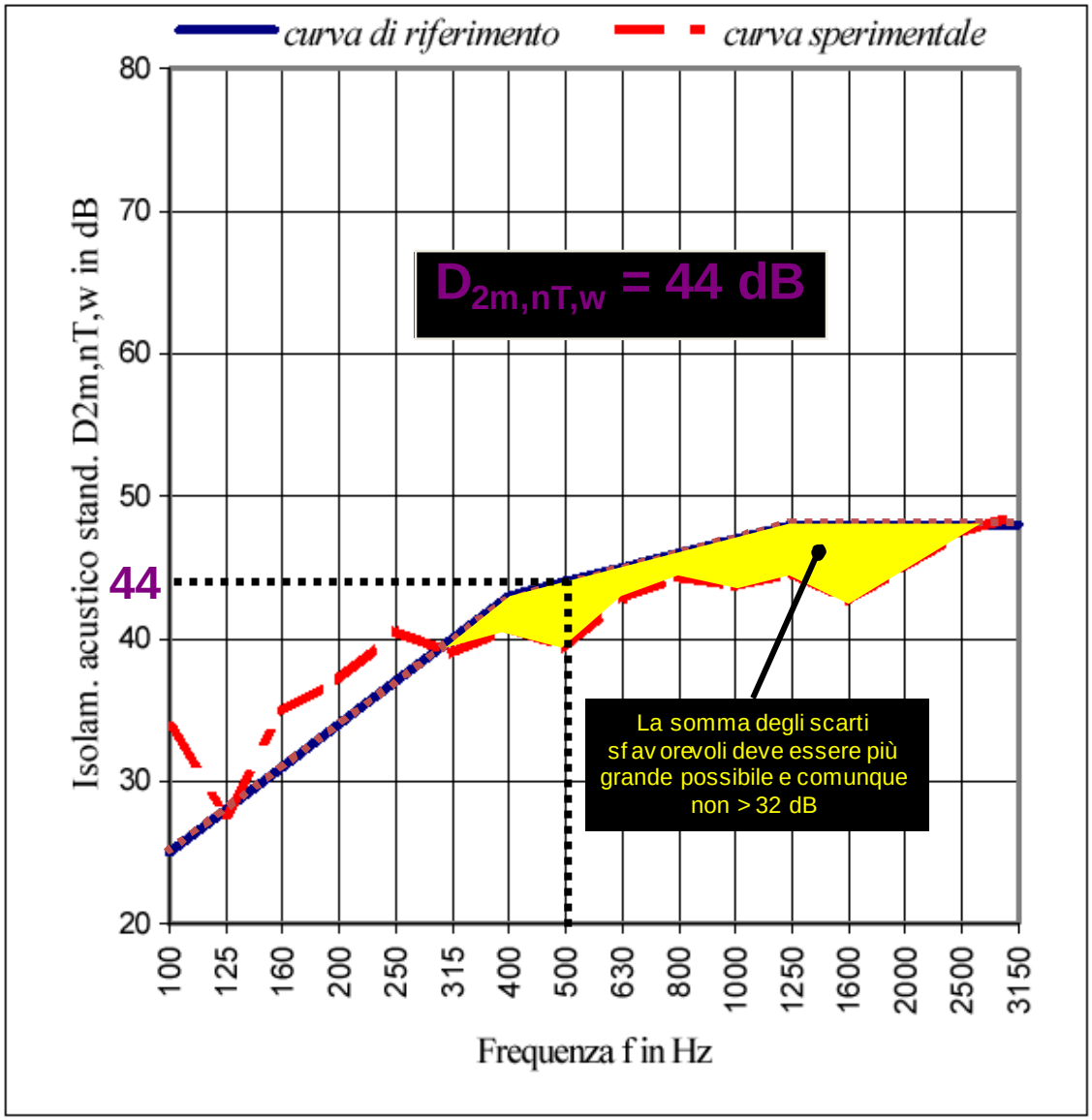

c) Indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato $L'_{nT,w}$,rispetto al tempo di riverberazione ottenuto dai valori misurati per bande di frequenza della seguente grandezza:

$$L'_{nT,w} = L'_i - 10\log (T/T_0) \qquad \text{(dB)}$$

dove

L'_i é il livello medio di pressione sonora di calpestio misurato nell'ambiente ricevente e dovuto anche alla trasmissione laterale.

T il tempo di riverberazione nell'ambiente ricevente

T_o il tempo di riverberazione di riferimento (0,5 s).

Misura in opera dell'isolamento dal rumore di calpestio di solai (L'n)
UNI EN ISO 140-7 (2000)

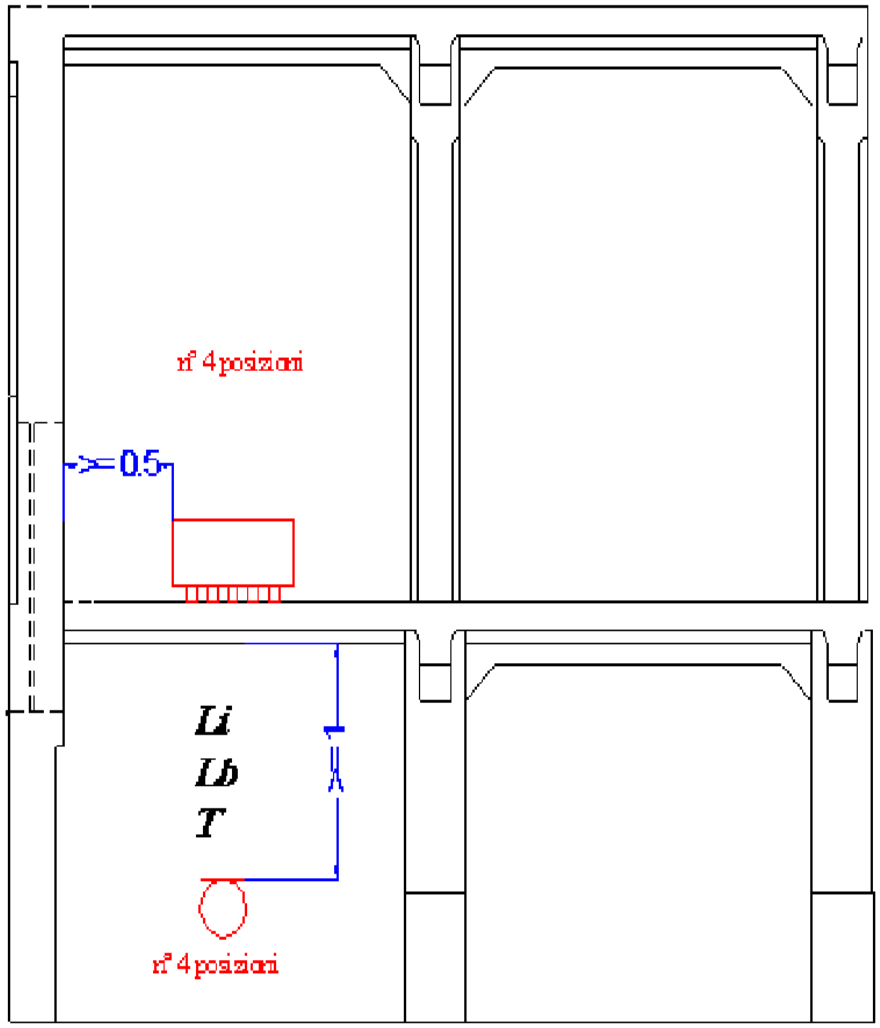

$$L'n = Li + 10 \log (A/Ao)$$

L2 = L2 – 1.3 dB

se L2 – Lb <= 6 dB

$$L2 = 10 \log (10^{(L2/10)} - 10^{(Lb/10)})$$

se 10 dB > L2 – Lb > 6 dB

Lb = rumore di fondo

INDICE DI VALUTAZIONE
(isolamento del rumore di calpestio) UNI EN ISO 717-2

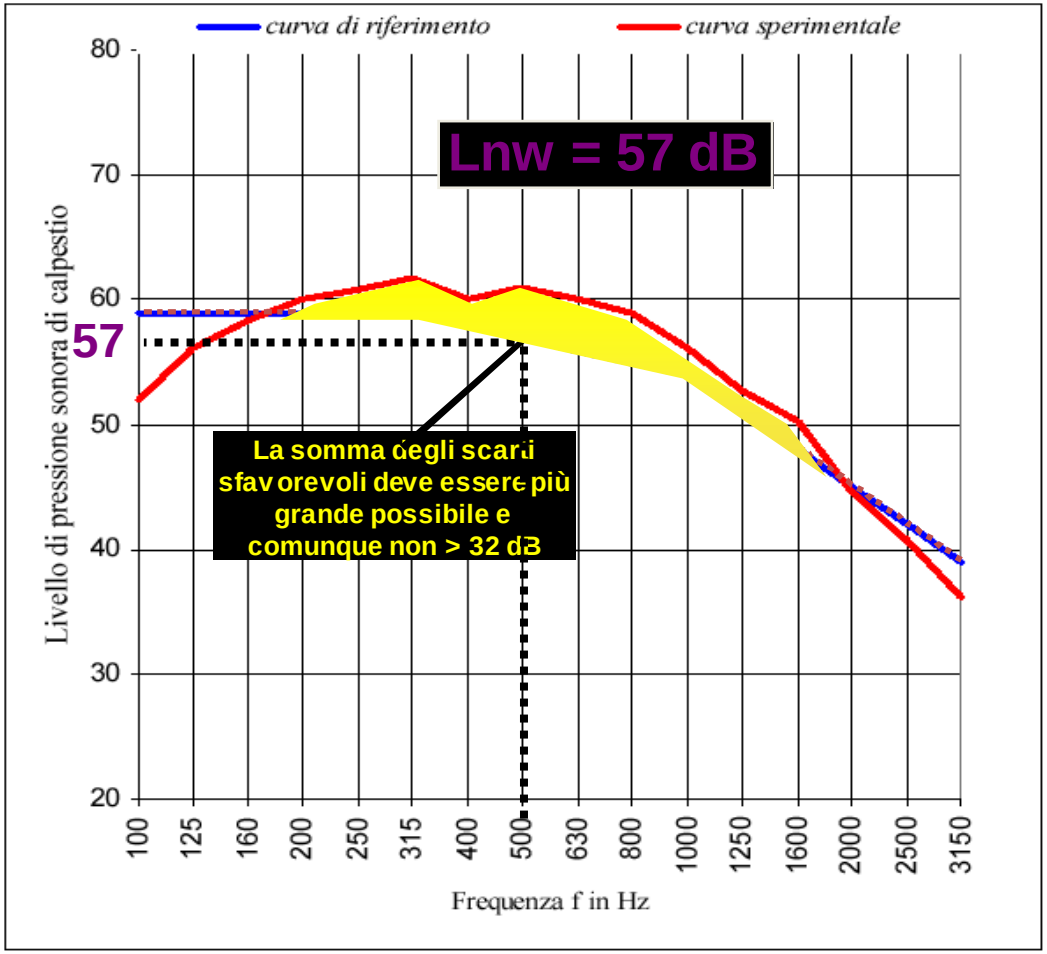

Confronti tra limiti della disposizione e valutazioni dati sperimentali:

MEGLIO RIPETERE IL CONCETTO

I valori sperimentali devono essere posti in confronto con i limiti riportati nelle disposizioni regolamentari.

Il requisito acustico passivo della struttura sottoposta a test s'intende rispettato quando:

- **Calpestio: il valore sperimentale risulta inferiore al limite di riferimento**
- **Isolamento di facciata: il valore sperimentale risulta superiore al limite di riferimento**
- **Potere fonoisolante: il valore sperimentale risulta superiore al limite di riferimento**
- **Rumorosità degli impianti: il valore sperimentale risulta inferiore al limite di riferimento**

Esempio di esito positivo delle valutazioni dati sperimentali

	Requisito DPCM	Indice di valutazione		REQUISITO RISPETTATO?
Livello di calpestio	**$L'_{n,w}$**	**$L'_{n,w}$**		
Tavola 02	**63**	**59.0**		**SI**
Tavola 00	**63**	//		
Isolamento di facciata	**$D_{2m,nT,w}$**	**$D_{2m,nT,w}$**		
Tavola 03	**40**	**43.0**		**SI**
Potere fonoisolante	**R'_w**	**R'_w**		
Tavola 05 - VERTICALE	**50**	**53,0**		**SI**
Tavola 06 - ORIZZONTALE	**50**	**51,0**		**SI**
Ser. Funz. Discontinuo	**L_{ASmax}**	**L_{ASmax}**		
Tavola 08	**35**	**32**		**SI**
Tavola 00	**35**	//		
Tavola 00	**35**	//		
Ser. Funz. Continuo	**L_{Aeq}**	**L_{Aeq}**		
Tavola 00	**35**	**30**		**SI**

Esempio di esito negativo delle valutazioni dati sperimentali

Livello di calpestio	Requisito DPCM $L'_{n,w}$	Indice di valutazione $L'_{n,w}$		REQUISITO RISPETTATO?
Tavola 02	63	65		*NO*
Tavola 00	63			
Isolamento di facciata	$D_{2m,nT,w}$			
Tavola 03	40			SI
Potere fonoisolante				
Tavola 05 – VERTICALE				SI
Tavola 06 – ORIZZONTALE				SI
Ser. Funz. Discontinuo				
Tavola 08				SI
Tavola 00				
Tavola 00				
Ser. Funz. Continuo				
Tavola 00				SI

ANCHE UN SOLO REQUISITO NON RISPETTATO COMPORTA ESITO NEGATIVO = UNITA' ABITATIVA NON RISPETTA DPCM 05.12.97

MINISTERO DELL'AMBIENTE
SERVIZIO INQUINAMENTO ATMOSFERICO E RISCHI INDUSTRIALI
Risposta n° 1886/2001/SIAR DEL 26.06.2001

Oggetto: **Richiesta di parere sull'applicabilità del D.P.C.M. 05/97 "Requisiti acustici passivi degli edifici".**

Con riferimento ai quesiti posti da codesta Associazione con nota del 24.1.01, relativamente all'applicabilità del D.P.C.M. in oggetto, si precisa quanto segue:

- in caso di contenzioso tra privati, la data di decorrenza per il rispetto dei valori indicati nel decreto è quella della sua entrata in vigore, vale a dire 60 giorni a partire dal 5.12.1997;
- per l'obbligo del rispetto dei valori limite indicati nella norma può essere presa a riferimento come data determinante quella del rilascio della concessione edilizia o, in assenza di questa, di altra autorizzazione prevista per la realizzazione delle opere;
- relativamente agli impianti, ci si può senz'altro riferire alla data di installazione degli stessi.

Il Direttore Generale
Giovanni Silvestrini

QUINDI LA DISPOSIZIONE DI RIFERIMENTO (SINO AD EMANAZIONE DI UN NUOVO DECRETO)
NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A LIVELLO NAZIONALE →

DPCM 05.12.97 IN VIGORE DAL 20.02.1998

Oltre a:

A LIVELLO LOCALE

- **DECRETI REGIONALI RECEPIMENTO L.Q. 447/95**
- **REGOLAMENTI D'IGIENE**
- **REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI**
- **REGOLAMENTO ZONIZZAZIONE ACUSTICA**
- **REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE PGT**

NEI RAPPORTI TRA PRIVATI IL DPCM 05.12.97 E' VIGENTE PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE…. ??

E' IL PUNTO CONTROVERSO

MA SOLO FINO AD UN CERTO PUNTO

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 161

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 14 luglio 2009 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 luglio 2009, n. 88.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

INOLTRE

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 25 giugno 2010 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Minesse 84» *(10A07764)* . . . . . *Pag.* 91

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Isovorin» *(10A07763)*. . . . . *Pag.* 91

Modificazione dell'autorizzazione all'immis-

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 138/L

LEGGE 4 giugno 2010, n. **96.**

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Cominità europee - Legge comunitaria 2009. *(10G0119)*

LA COMUNITARIA 2008 + 2009

Art. 11 della Legge Comunitaria **2008 del 07.07.2009 n° 88** con le modifiche introdotte dalla Legge Comunitaria **2009 all'art 15.**

§ 5 - In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato».

NEI RAPPORTI TRA PRIVATI: - APPLICO O NON APPLICO IL DPCM 05.12.97 - DA QUALE DATA E FINO A QUALE DATA

E' PUNTO CONTROVERSO

MA SOLO FINO AD UN CERTO PUNTO

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 103/2013 DEL 25.05.2013

DAL

29 MAGGIO 2013

E' PACIFICO CHE I DISPOSTI DELLE LEGGI COMUNITARIE VANNO RICONSIDERATI APRENDO UNA NUOVA VALIDITA' APPLICATIVA IN TERMINI TEMPORALI

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera c), della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 2009), sostitutivo dell'art. 11, comma 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 2008).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2013.

Deposito del 29/05/2013 Pubblicazione in G. U.

COME VA ORA LETTO IL COMBINATO DISPOSTO :

CANCELLANDO L'ART 15 COMMA 1 LETTERA C DELLA LEGGE 04 GIUGNO 2010 N° 96

L'articolo di riferimento è Art. 11 della Legge Comunitaria **2008 del 07.07.2009 n° 88** con evidenziate in rosso le modifiche introdotte dalla Legge Comunitaria **2009 all'art 15 PER I RESTANTI COMMI.**

Art. 11 (Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico)

SEGUE

1 . Al fine di garantire la piena integrazione nell'ordinamento nazionale delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/49/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e di assicurare la coerenza e l'omogeneità della normativa di settore, il Governo e` delegato ad adottare, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro **dodici mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge (n.d.r. termine al Governo = **14.07.2010**), uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle relative norme di attuazione.

SEGUE

2 . I decreti di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino, coordinamento e revisione delle disposizioni vigenti, con particolare riferimento all'armonizzazione delle previsioni contenute nella legge 26 ottobre 1995, n. 447, con quelle recate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nel rispetto della normativa comunitaria in materia;

b) definizione dei criteri per la progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti nonché determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici nel rispetto dell'impianto normativo comunitario in materia di inquinamento acustico, con particolare riferimento alla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002.

SEGUE

4. Contestualmente all'attuazione della delega di cui al comma 1 ed entro lo stesso termine il Governo provvede all'adozione di tutti gli atti di sua competenza previsti dalla legislazione vigente e al loro coordinamento e aggiornamento, anche alla luce di quanto disposto dagli emanandi decreti legislativi di cui al comma 1.

5. In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

n.d.r.: Entrata in vigore = 29.07.2009

n.d.r.: Comunitaria 2008 / 88 del 07.07. 2009 in GU 161 del 14 07.2009

Entrata in vigore = **29.07.2009**

…. rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge

SI POTREBBE PENSARE CHE:

- **SINO ALLA DATA DEL 29.07.2009, IL DPCM 05.12.97 SI APPLICA AI RAPPORTI DI COMPRAVENDITA**

- DAL 29.07.2009 IL DPCM NON SI APPLICA AI RAPPORTI DI COMPRAVENDITA.

MA LA COMUNITARIA CON RIFERIMENTO AI RAPPORTI DI COMPRAVENDITA E' SCADUTA IL 14.07.2010

LE SENTENZE FORMATESI SINO AD AGOSTO 2014 RITENGONO APPLICABILE IL DPCM 05.12.97 QUALE BASE DELLA REGOLA DELL'ARTE STABILISCONO CHE:

- IL DPCM 05.12.97 SI APPLICA
- CHE LA CARENZA SUL REQUISITO COSTITUISCE VIZIO PIU' O MENO GRAVE
- NORMALMENTE RICONOSCONO UN MINOR VALORE

Gli scenari ipotizzabili per i giudizi in corso di definizione sono riassumibili in:

A - IN OGNI CASO E'APPLICABILE IL DPCM 05.12.97 QUALE BASE DELLA REGOLA DELL'ARTE STABILENDO CHE:

- IL DPCM 05.12.97 SI APPLICA
- CHE LA CARENZA SUL REQUISITO COSTITUISCE VIZIO PIU' O MENO GRAVE
- NORMALMENTE RICONOSCONO UN MINOR VALORE

LE SENTENZE CHE SI FORMERANNO DALL'OTTOBRE 2013 POSSONO RITENERE:

B – AI RAPPORTI SORTI PRIMA DEL 29.07.2009 E'APPLICABILE IL DPCM 05.12.97 QUALE BASE DELLA REGOLA DELL'ARTE STABILENDO CHE :

- IL DPCM 05.12.97 SI APPLICA
- CHE LA CARENZA SUL REQUIISTO COSTITUISCE VIZIO PIU' O MENO GRAVE
- NORMALMENTE RICONOSCONO UN MINOR VALORE

LE SENTENZE CHE SI FORMERANNO DALL'OTTOBRE 2013 POSSONO RITENERE:

PER RAPPORTO SI INTENDE RAPPORTO TRA I SOGGETTI

B1 – COMPROMESSO -> VALE LA DATA DELLA STIPULA DELLA PROMESSA DI VENDITA

OPPURE

B2 – ATTO -> VALE LA DATA DELLA STIPULA DEL ROGITO NOTARILE

SE STIPULATI = SORTI PRIMA DEL 29.07.2009

E'APPLICABILE IL DPCM 05.12.97

LE SENTENZE CHE SI FORMERANNO DALL'OTTOBRE 2013 POSSONO RITENERE:

C – AGLI EDIFICI SORTI PRIMA DEL 29.07.2009 E'APPLICABILE IL DPCM 05.12.97 QUALE BASE DELLA REGOLA DELL'ARTE STABILENDO CHE :

- IL DPCM 05.12.97 SI APPLICA
- CHE LA CARENZA SUL REQUIISTO COSTITUISCE VIZIO PIU' O MENO GRAVE
- NORMALMENTE RICONOSCONO UN MINOR VALORE

PERCHE' EMERGE L'IPOTESI «C»?

IL «SORTI» SI RIFERISCE AD EDIFICI ??

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE PARE ALIMENTARE QUESTA INTERPRETAZIONE:

Una tale finalità della disposizione censurata non emerge né dai lavori parlamentari, né dal suo intrinseco contenuto normativo. Tale contenuto viene ad incidere su rapporti ancora in corso, vanificando il legittimo affidamento di coloro che hanno acquistato beni immobili nel periodo nel quale vigeva ancora la norma "sostituita", di cui all'art. 11, comma 5, della legge n. 88 del 2009, che, a tutela di tale affidamento e della certezza del diritto, specificava che la sospensione dell'applicazione nei rapporti tra privati delle norme sull'inquinamento acustico degli edifici valesse per il futuro, in riferimento agli «alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

ANALIZZANDO VARI ATTI PROCESSUARI DELLE VERTENZE DELLE QUALI SI HANNO NOTIZIA
SI TROVA CHE

I QUESITI

ABITUALMENTE HANNO TRE PUNTI ESSENZIALI
1 - VERIFICA DELLA RISPONDENZA DEI REQUISITI
2 - QUANTIFICAZONE DEL MINOR VALORE
3 - VERIFICA DELLE RESPONSABILITA'

➢ QUESITO TIPO

1 -Verifichi il CTU, con riferimento alla dedotta non rispondenza ai requisiti acustici degli edifici, il rispetto delle regole dell'arte la cui osservanza è comunque richiesta nella edificazione di unità abitative

- PROVE A CAMPIONE
- ESTENSIONE DELLE PROVE
- ESECUZIONE DI TUTTE LE PROVE

- ESEMPIO CONDOMINIO A PIU' PIANI

➢ QUESITO TIPO

2 - In caso di accertata inosservanza delle regole dell'arte, le misure da adottare per l'idonea messa a norma dell'immobile e il costo delle stesse;

- ***Se il costo di tali misure da adottare coincida con il deprezzamento del bene. In caso negativo, l'incidenza percentuale del vizio accertato sul valore dell'immobile***

ACCERTATO CHE LE PARTIZIONI OGGETTO DI VALUTAZIONE NON RISPETTANO I LIMITI DEL DPCM 05.12.97
SI DEVE DETEREMINARE:

- **L E OPERE DA ESEGUIRE PER RIPRISTINARE IL RISPETTO DEI REQUISITI**
- **L'EVENTAULE MINOR VALORE PER PERMANENZA DEL VIZIO**

LA VALUTAZIONE CHE EMERGE DALLE DECISIONI DEI GIUDICI

E' che l'edificio o unità immobiliare deve rispondere a tutti i valori limite riportati nella disposizione assunta a riferimento.

RISPETTO AL POSIZIONAMENTO DELLA U.I. DEGLI ACQUIRENTI (ATTORI)

l'unità immobiliare va considerata

come unità emittente

e, contemporaneamente come unità ricevente.

L'ORIENTAMENTO NELLA VALUTAZIONE DELLA QUANTIFICAZIONE TECNICA DEL MINOR VALORE

VALUTAZIONE SENZA RILIEVO O CONSTATAZIONE PUNTUALE → OPERE NON REALIZZABILI → % DI MINOR VALORE

Trib. Torino 23.4.2007- Dott. Rossi – Non si è potuto verificare in modo completo livelli di calpestio → in via equitativa → 20% di minor valore del bene.

Si riferisce a valutazione con limiti del DPCM 5.12.97.

Si dice, per la prima volta, che il vizio acustico è "*grave difetto*" che dovrà essere reso noto ai successivi acquirenti del bene per non esporre a azioni legali – a sua volta – l'acquirente.

L'ORIENTAMENTO NELLA VALUTAZIONE DELLA QUANTIFICAZIONE TECNICA DEL MINOR VALORE (SEGUE)

VALUTAZIONE CON RILIEVO PUNTUALE DELLE OPERE REALIZZABILI → QUANTIFICAZIONE DEL MINOR VALORE SU DETTAGLIO COSTI:

1 - OPERE PER VIZI RIPARABILI – INTERVENTI NELLA U.I. DEGLI ATTORI + DISAGIO

2 - OPERE PER VIZI NON RIPARABILI – INTERVENTI NELLE U.I. D'ALTRI + DISAGIO

ESEMPI DI

1 - OPERE PER VIZI RIPARABILI – INTERVENTI NELLA U.I. DELL'ATTORE

- PAVIMENTO
- SANITARI
- FACCIATE
- PARTIZIONI DI CONFINE

2 - OPERE PER VIZI NON RIPARABILI – INTERVENTI NELLA U.I. DI TERZI

- PAVIMENTO SOPRASTANTE (DI PARTI TERZE)
- SANITARI
- PARTIZIONI DI CONFINE (NEL CASO NON SI POSSA INTERVENIRE IN U.I. DELL'ATTORE

1 - OPERE PER VIZI RIPARABILI – INTERVENTI NELLA U.I. DELL'ATTORE

IL MINOR VALORE PUO' ESSERE RAPPORTATO ALL'IMPORTO DEI LAVORI NECESSARI PER RIPRISTINARE IL RISPETTO DEI LIMITI DI REQUISITO PRESCRITTI:

→ A – IL VENDITORE INTERVIENE : IL RIPRISTINO + DISAGIO

→ B - IL VENDITORE NON INTERVIENE : IL COSTO DI RIPRISTINO + DISAGIO

2 - OPERE PER VIZI NON RIPARABILI – INTERVENTI NELLA U.I. DI TERZI

IL MINOR VALORE PUO' ESSERE RAPPORTATO ALL'IMPORTO DEI LAVORI NECESSARI PER RIPRISTINARE IL RISPETTO DEI LIMITI DI REQUISITO PRESCRITTI

→ A – IL VENDITORE INTERVIENE : IL RIPRISTINO + DISAGIO A FAVORE DEL VICINO

→ B - IL VENDITORE NON INTERVIENE : IL COSTO DI RIPRISTINO + DISAGIO DEL VICINO = IMPORTO POSTO IN DISPONIBILITA' DELL'ACQUIRENTE

→ B - IL VENDITORE NON INTERVIENE : IL COSTO DI RIPRISTINO + DISAGIO DEL VICINO = IMPORTO POSTO IN DISPONIBILITA' DELL'ACQUIRENTE

E' PUNTO CONTROVERSO SULLA EFFETTIVA DISPONIBILITA' DELL'IMPORTO:

- A ESECUZONE LAVORI
- SE DICHIARANO CHE NON SONO INTENZIONATI A ESEGUIRE LAVORI SOLO COSTO DI RIPRISTINO / NON DISAGIO
- MINOR VALORE RIPORTATO NEI ROGITI SUCCESSIVI
- SI STA VALUTANDO COME TUTELARE IL TERZO NON IN CAUSA

I PUNTI IRRISOLTI DEL DPCM CHE INCIDONO SUL VALORE DI RIPRISTINO

IL DPCM 05.12.97 NON E' CERTO ESEMPIO DI CHIAREZZA DA CUI DISCENDE UNIVOCITA' INTERPRETATIVA.

DERIVA QUINDI CHE SUI PUNTI CONTROVERSI O SI HA:

- PARERE DI FUNZIONARIO DEL MINISTERO
- DECISIONI SUL PUNTO RIPORTATE IN SENTENZE

OPPURE SI SPERA NEL BUON SENSO DEI TECNICI !!!!! E NON SOLTANTO (PARTI, AVVOCATI, ECC.)

ALCUNI CHIARIMENTI (ANCHE SE NON ESAUSTIVI) CON RIFERIMENTO AI LIMITI

IL DPCM 05.12.97 SI APPLICA A TUTTI GLI EDIFICI NUOVI ED ALLE RISTRUTTURAZIONI	NEI RAPPORTI CON P.A. SI NEI RAPPORTI TRA PRIVATI VEDERE DATA PER APPLICABILITA'
NEGLI EDIFICI A DESTINAZIONE MISTA QUALE E' IL LIMITE DA APPLICARE	QUELLO CHE CONSENTE LA MAGGIOR TUTELA DEL RICETTORE IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE DELL'EMITTENTE: ES. PER CALPESTIO: EMITTENTE CAT «G» / RICEVENTE CAT «A» → 55 dB
PER IMPIANTI A FUNZIONAMENTO CONTINUO IL LIMITE E' LAeq = 25 dB o LAeq = 35 dB ??	CON RIFERIMENTO A: SENTENZE IL LIMITE è LAeq = 25 dB. PARERE MINISTERO IL LIMITE è LAeq = 25 dB. PARERE LEGALI IL LIMITE è LAeq = 35 dB. PER BUON SENSO IL LIMITE DOVREBBE ESSERE LAeq = 25 dB.

ALCUNI CHIARIMENTI (ANCHE SE NON ESAUSTIVI) CON RIFERIMENTO ALLE PARTIZIONI

CON RIFERIMENTO A POTERE FONOISOLANTE. PARTIZIONI VERTICALI ED ORIZZONTALI	SI CONSIDERANO SOLO LE PARTIZIONI DI SEPARAZIONE TRA DIVERSE UNITA' IMMOBILIARI
	SI CONSIDERA PARTIZIONE CIECA VERSO CORPO SCALE
	SI CONSIDERA PARTIZIONE CON PORTA DI ACCESSO SU CORPO SCALE
	SI CONSIDERA PARTIZIONE CIECA VERSO LOCALI DI SERVIZIO (CANTINE, BOX, ECC.)
	SI CONSIDERA PARTIZIONE CIECA TRA LOCALE NON DESTINATO ALLA PERMANENZA DI PERSONE DI ALTRA UNITA' IMMOBILIARE E LOCALE ABITATIVO

ALCUNI CHIARIMENTI (ANCHE SE NON ESAUSTIVI) CON RIFERIMENTO ALLE PARTIZIONI

CON RIFERIMENTO A ISOLAMENTO AL CALPESTIO (1)	**SI CONSIDERANO SOLO LE PARTIZIONI DI SEPARAZIONE TRA DIVERSE UNITA' IMMOBILIARI O ANCHE LE PARTIZIONI INTERNE AD UNICA U.I. (CASO DI ABITAZIONI SINGOLE SU PIU' PIANI) ??:** **SENTENZA TR. MONZA E TR. BUSTO ARSIZIO → SI** **PARERE FUNZ. MINISTERO AMBIENTE → NO** **PER BUON SENSO → NO** **IN OGNI CASO CONTROLLARE CAPITOLATO E CONSIDERARE INCIDENZA RUMORE AEREO SU CALPESTIO IN PRESENZA DI CORPO SCALE INTERNO.**
	SI CONSIDERANO TUTTE LE VIE DI PROPAGAZIONE: SI VERIFICA IL LIVELLO DI CALPESTIO VERTICALE, ORIZZONTALE ED OBBLIQUO

ALCUNI CHIARIMENTI (ANCHE SE NON ESAUSTIVI) CON RIFERIMENTO ALLE PARTIZIONI

CON RIFERIMENTO A ISOLAMENTO AL CALPESTIO (2)	SI CONSIDERA IL CALPESTIO CON GENERATORE NEL CORPO SCALE VERSO LOCALI ABITATIVI U.I. MA SI CONSIDERA INCIDENZA RUMORE AEREO IN PRESENZA DI PORTA
	SI CONSIDERA CALPESTIO SOLAIO LOCALI DI SERVIZIO (CANTINE, BOX, ECC.) VERSO LOCALI ABITATIVI DIVERSA U.I.
	SI CONSIDERA CALPESTIO SOLAIO TRA LOCALE NON DESTINATO ALLA PERMANENZA DI PERSONE DI ALTRA UNITA' IMMOBILIARE E LOCALE ABITATIVO
	SI CONSIDERA SOLAIO DI LASTRICO SOLARE DI COPERTURA LOCALE ABITATIVO

ALCUNI CHIARIMENTI (ANCHE SE NON ESAUSTIVI) CON RIFERIMENTO ALLE PARTIZIONI

CON RIFERIMENTO A ISOLAMENTO DI FACCIATA	PER LE U.I. SINGOLE E PER LE UNITA' IMMOBILIARI DELL'ULTIMO PIANO LE COPERTURE VANNO CONSIDERATE AI FINI DELL'ISOLAMENTO DI FACCIATA
	PER I LOCALI CON FACCIATE CIECHE E FACCIATE CON VETRATE O PIU' DI UNA FACCIATA L'ISOLAMENTO DI FACCIATA DA CONFRONTARE CON IL LIMITE E' DATO DALLA MEDIA LOGARITMICA DELLE VERIFICHE
	PER LE FACCIATE CON INSERITE PRESE D'ARIA LA VERIFICA VA ESEGUITA CON L'ELEMENTO APERTO
	DURANTE LE VERIFICHE LE TAPPARELLE VANNO TENUTE AVVOLTE E GLI SCURI APERTI

ALCUNI CHIARIMENTI (ANCHE SE NON ESAUSTIVI) CON RIFERIMENTO AGLI IMPIANTI

IL DPCM 05.12.97 SI APPLICA A TUTTI GLI EDIFICI NUOVI ED ALLE RISTRUTTURAZIONI	NEI RAPPORTI CON P.A. SI NEI RAPPORTI TRA PRIVATI VEDERE DATA PER APPLICABILITA'
	SI DEVE VERIFICARE IL LIVELLO DELLA IMMISSIONE NEI LOCALI RICEVENTI DI ALTRA U.I. (LATERALE , VERTICALE) SECONDO PARERE FUNZIONARIO MINISTERO → SI
IL DPCM 05.12.97 SI APPLICA ALLE RISTRUTTURAZIONI IMPIANTISTICHE INSERITE IN EDIFICI NON RISTRUTTURATI	NEI RAPPORTI CON P.A. SI – QUESTI IMPIANTI VANNO INTESI COME NUOVI IMPIANTI. NEI RAPPORTI TRA PRIVATI VEDERE DATA INSTALLAZIONE PER APPLICABILITA' IN OGNI CASO CONTROLLARE CLAUSOLE DI FORNITURA E INSTALLAZIONE → SI

QUESITO TIPO

3 -"In che misura le parti convenute siano rispettivamente responsabili dei vizi.

PUO' ESSERE FORMULATO
IN FORMA GENERICA O A PERCENTUALE

ESEMPIO 3.1: se del caso l'effettiva esistenza dei vizi lamentati relativi ai profili acustici, individuando la riconducibilità degli stessi alla condotta dei singoli convenuti;

ESEMPIO 3.2: nel caso di concause indichi con criterio percentuale il grado di responsabilità ad esse riferibili

QUALI LE PARTI CONVENUTE ???

L'ELENCO PUO' DERIVARE DALLA VERIFICA DEGLI ERRORI DI PROGETTO O COSTRUTTIVI

La valutazione della rispondenza contrattuale dell'immobile compravenduto con disamina dei documenti apre la strada alla VERTENZA CON:

- **VENDITORE/APPALTATORE**
- **PROGETTISTI**
- **TECNICO COMPETENTE PER PREVISIONE ACUSTICA,**
- **COSTRUTTORE**
- **DIRETTORE LAVORI**
- **FORNITORI**
- **COLLAUDATORI ANCHE PER REQUISITI ACUSTICI**

IN TEMA DI RESPONSABILITA'

IN OGNI CASO VA TENUTA PRESENTE LA CONSIDERAZIONE DELLA SOLIDARIETA' TRA LE FIGURE PROFESSIONALI ED ESECUTIVE

QUESTA E' e DEVE ESSERE LA REGOLA

IL GIUDICE SELEZIONA IL CRITERIO

******

IL CTU SVOLGE LE INDAGINI IN BASE A TUTTI I CRITERI E NON SI SOSTITUISCE AL GIUDICE NELLA SCELTA DEL CRITERIO

****

IL GIUDICE ELABORA LA SENTENZA

NEI RAPPORTI CON LA P.A. IL DPCM 05.12.97 E' VIGENTE PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE…. ??

SI

A PRESCINDERE DALLE COMUNITARIE

ATTENZIONE AI COMUNI CON LIMITI PIU RESTRITTIVI

Articolo 6.7 - Isolamento acustico

Per gli edifici nuovi, in relazione ai requisiti acustici definiti nel DPCM 5.12.97 (o successive modifiche), per quanto riguarda i rumori esterni e i rumori provenienti da altre unità abitative, è prescritta l'adozione di soluzioni migliorative, che si ottengono garantendo limiti superiori del 5% rispetto ai valori di isolamento prescritti dal sopraccitato decreto. Per quanto riguarda i rumori di calpestio e da impianti, soluzioni migliorative si ottengono garantendo livelli di rumore inferiori del 5% rispetto ai valori prescritti dal decreto.

I LIMITI, NEL CASO DELLE ABITAZIONI, DIVENTANO PERTANTO

Categorie A - edifici adibiti a residenza o assimilabili		
Parametri	LIMITI DPCM 5/12/97	LIMITI COMUNE DI BRESSO di cui all'art.6.7 del R.E. (LIMITI DPCM+5%)
R_w	50	52.5 -> 53
$D_{2m,nT,w}$	40	42
$L_{n,w}$	63	60
L_{ASmax}	35	33
L_{Aeq}	25	24

Chi fa tutto questo?

Art. 2, comma 6 – LQ 447/95

Figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme (……..) svolgere le attività di controllo

DPCM 31/3/1998

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

SI OCCUPERA' CERTAMENTE DELLA VERIFICA IN OPERA

I collaudi fatti da ....

Legge quadro 447/95 art. 2 comma 9

I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attività sulle quali deve essere effettuato il controllo

C'è da chiedersi che valore hanno le verifiche fatte da tecnici competenti e non, dipendenti delle ditte che forniscono i materiali impiegati nelle costruzioni.

Quale "posizione di autonomia" deve avere il Tecnico che esegue il collaudo da fornire alla P.A. o all'acquirente ???.

IMPLICAZIONI PUBBLICISTICHE E CIVILISTICHE CONNESSE CON DPCM 5/12/1997 Requisiti acustici passivi degli edifici

E' decreto che, con riferimento all'aspetto del rumore, di fatto, fissa, i requisiti igienici dell'edificio.

Ai fini della rispondenza del fabbricato, all'occupazione ed agibilità (abitabilità), il requisito acustico del fabbricato stesso, collocato giustamente nel contesto dei requisiti igienico sanitari, prospetta una condizione inderogabile.

Il requisito d'agibilità è presupposto di valore commerciale per l'immobile stesso.

GRAZIE DELL'ATTENZIONE

ARTICOLI DEL C.C.
DI INTERESSE ALL'ARGOMENTO

Art. 1453. RISOLUBILITA` DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

1. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

2. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.

3. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.

Art. 1490. GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA

1. Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

2. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.

Art. 1492. EFFETTI DELLA GARANZIA

1. Nei casi indicati dall'art. 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo, che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.

2. La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.

3. Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.

Art. 1659. VARIAZIONI CONCORDATE DEL PROGETTO

1. L'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate.

2. L'autorizzazione si deve provare per iscritto.

3. Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo dell'intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione.

Art. 1667 «difformità e vizi dell'opera»

L'appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.

Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.

L'azione contro l'appaltato si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi due anni dalla consegna.

Art. 1668. CONTENUTO DELLA GARANZIA PER DIFETTI DELL'OPERA

1. Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno (1223) nel caso di colpa dell'appaltatore.
2. Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto (1453, 1492, 2226 181 att).

Art. 1669. ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI

1. Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purchè sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.

2. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.

Art. 2226. DIFFORMITA` E VIZI DELL'OPERA

1. L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati.

2. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna.

3. I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono regolati dall'art. 1668.